

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE
SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO
NAZIONALE O DELL'UNIONE EUROPEA
(c.d. WHISTLEBLOWING)**

**approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine
nella seduta del 23 maggio 2024**

1. Introduzione e quadro normativo

L'Ordine degli Avvocati di Udine intende dare concreta attuazione al d.lgs 10 marzo 2023 n. 24 avente ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente pubblico di cui le persone sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

1.1. La nuova cornice normativa, nel solco di quella previgente, prevede anzitutto il divieto di atti ritorsivi nei confronti della "persona segnalante", vale a dire della persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nonché di ulteriori persone oggetto di più puntuale indicazione all'art. 3, d.lgs. n. 24/2023 (v. al riguardo il successivo punto 1.4). Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (cfr. al riguardo l'art. 1, lett. *m*), d.lgs. n. 24/2023, nonché la tipizzazione normativa di talune condotte operata dall'art. 17, comma 4, d.lgs.n. 24/2023).

1.2. La nuova disciplina continua inoltre a prevedere l'obbligo di adozione di adeguate misure volte a mantenere riservata, entro i limiti previsti dalla legge, l'identità del segnalante e delle ulteriori persone individuate all'art. 3, d.lgs. n. 24/2023 (cfr. al riguardo il successivo punto 1.4).

1.3. Per quanto di diretto interesse per l'Ordine, tali garanzie trovano applicazione con riferimento alle segnalazioni presentate dai seguenti soggetti:

- a. dipendenti;
- b. lavoratori autonomi nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione;
- c. consulenti e titolari di incarichi professionali;
- d. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico di lavoro o collaborazione non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.4. Infine, come previsto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III del richiamato decreto legislativo, si applicano anche:

- a. ai facilitatori, vale a dire la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (art. 2, lett. h, d.lgs. n. 24/2023);
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. Contenuto e oggetto della segnalazione

2.1. A titolo esemplificativo, e facendo rinvio all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 24/2023 e all'allegato al medesimo decreto legislativo per un'indicazione completa, per quanto di diretto interesse per l'Ordine, possono formare oggetto di segnalazione mediante il canale interno comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine degli Avvocati di Udine e che consistono in:

- a. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al menzionato decreto, relativi, tra l'altro, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 24/2023);
- b. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, d.lgs. n. 24/2023);
- c. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. n. 24/2023);
- d. violazioni del Codice Etico e di comportamento;
- e. altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 24/2023).

2.2. Le “informazioni sulle violazioni” che possono formare oggetto di segnalazione sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione della persona segnalante, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 24/2023).

2.3. La segnalazione deve riguardare situazioni ritenute illecite, intese quali abusi delle funzioni di servizio – che se rilevanti penalmente devono essere presentate o comunque verrebbero trasmesse all’Autorità giudiziaria – con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Ordine degli avvocati di Udine.

2.4. La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’Ente. Sono quindi escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT), le segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023; v. anche ANAC, Linee guida, cit. p. 28 s.).

2.5. La persona segnalante deve fornire al RPCT ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2.6. Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno esaminate solo in presenza di riscontri ritenuti oggettivi ed attendibili.

3. Soggetti coinvolti nella segnalazione

3.1. La segnalazione può essere effettuata da coloro che, in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione con l’Ordine, vengano a

conoscenza, nell'ambito del contesto lavorativo/di collaborazione di condotte illecite sul piano amministrativo, contabile, civile o penale (sopra sintetizzate al punto 2.1).

3.2. La segnalazione può essere effettuata nei confronti delle seguenti persone fisiche:

- a. il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Ordine, inclusi il Segretario ed il Tesoriere;
- b. i dipendenti dell'Ordine e i tirocinanti;
- c. i consulenti;
- d. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l'Ordine.

4. Canali di segnalazione interna presso l'Ordine e gestione delle segnalazioni

4.1. La "segnalazione interna" è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna.

4.2. Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta con uno dei seguenti strumenti alternativi:

- mediante consegna o recapito alla sede dell'Ordine, anche attraverso il servizio postale, di un plico in busta chiusa. Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, è necessario che il plico esterno contenga una busta chiusa e sigillata recante indicazione "RISERVATA PERSONALE - AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" (in seguito). La busta interna è consegnata chiusa e sigillata al RPCT dal personale incaricato. La Segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT;
- con modalità informatiche, mediante sistemi di messaggistica, accedendo direttamente alla specifica piattaforma resa accessibile tramite la pagina Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ordine, alla voce "Whistleblowing".

In tal modo formerà oggetto di acquisizione al protocollo generale dell'Ordine, tramite scansione e registrazione, il solo involucro esterno; il plico chiuso sarà quindi trasmesso senza ritardo al RPCT in vista della trattazione della segnalazione.

La segnalazione e le comunicazioni inerenti sono protocollate in apposito registro riservato tenuto dal RPCT. Tale documentazione è custodita in archivi, cartacei ed informatici, protetti da adeguate misure di sicurezza, con accesso riservato al RPCT.

4.3. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, ad altro membro del Consiglio dell'Ordine), quest'ultimo la trasmette immediatamente al RPCT, dandone contestuale

notizia alla persona segnalante.

4.4. In alternativa, la segnalazione può essere presentata oralmente al RPCT, anche telefonicamente, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal RPCT, in modo da garantire la riservatezza del segnalante.

Del contenuto della segnalazione presentata oralmente è redatto verbale.

4.5. I dati e le informazioni contenute nelle segnalazioni sono utilizzati nella misura necessaria a dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 24/2023). La piattaforma informatica per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni è crittografata e fornisce adeguate garanzie della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione. Ferma restando la disponibilità degli altri canali di segnalazione sopra indicati, l'uso della piattaforma informatica è fortemente raccomandato, essendo più idoneo a garantire la riservatezza della segnalazione e della persona segnalante.

4.6. Il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà seguito alle segnalazioni ricevute, acquisendo eventualmente ulteriori informazioni;
- in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, provvede all'archiviazione;
- ove ravvisi un *fumus* di fondatezza della segnalazione, rappresenta gli elementi conoscitivi acquisiti e li trasmette senza ritardo agli organi preposti interni o, ricorrendone gli estremi, alla competente Autorità giudiziaria o contabile;
- fornisce riscontro alla segnalazione, comunicandone l'esito al segnalante entro tre mesi.

4.7. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In ogni caso, qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ordine ai fini della gestione della segnalazione, tale personale per tale attività dovrà essere autorizzato (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 RGPD e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati personali e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni già impartite presso l'Ordine nonché a quelle più specifiche eventualmente di volta in volta impartite dal RPCT.

Il RPCT è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuale conflitto di interesse; in tal caso, egli si astiene dal trattare l'affare e, previo avvertimento della persona segnalante e su richiesta della medesima, è

tenuto a trasmetterla al Presidente dell'Ordine.

4.8. Qualora, all'esito dell'istruttoria eventualmente svolta, ritenga la segnalazione fondata, il RPCT presenta motivate proposte al Consiglio per:

- la proroga dei termini di conclusione dell'istruttoria;
- l'avvio dell'azione disciplinare nonché l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenute necessarie, anche a tutela dell'Ordine;
- se del caso, il deferimento all'Autorità giudiziaria o contabile.

4.9. La trattazione delle segnalazioni è effettuata nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, con particolare riferimento all'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

Salva la tutela dei diritti difensivi delle persone oggetto della segnalazione (ad esempio in sede disciplinare o nel processo penale), senza il consenso espresso del segnalante, non può essere rivelata, direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

4.10. Nella procedura di segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, può presentare osservazioni scritte e documenti.

5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

I fascicoli delle segnalazioni, ed i dati personali in esse contenuti, sono conservati per il tempo necessario all'esame e alla gestione segnalazione. In seguito all'archiviazione, salva diversa disposizione normativa o dell'autorità competente, i fascicoli ed i dati verranno distrutti decorsi sei anni dalla data dell'archiviazione, ad eccezione dei dati personali manifestamente inutili, che potranno essere cancellati immediatamente. I dati relativi alle segnalazioni non archiviate verranno conservati per undici anni, decorrenti dalla data della conclusione del procedimento di esame, salvo che la conservazione delle informazioni sia necessaria per la tutela dei diritti del segnalante, del segnalato, della Società o di altri soggetti.

6. Accesso documentale e civico alla documentazione relativa ai fatti oggetto di segnalazione

In base a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. Diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Codice trattati in relazione all'istruttoria concernente i fatti oggetto di segnalazione

In virtù dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 24/2023, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD possono essere esercitati dalla persona interessata nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, comma 1, lett. f), del Codice, secondo il quale, nel testo modificato dall'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, "non

possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto [...] alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [...]".

8. Responsabilità della persona segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In particolare, salvo quanto previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 24/2023, "quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare" (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 24/2023).

9. Pubblicità

9.1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ordine, alla voce "Whistleblowing".

9.2. Delle misure adottate con il presente Regolamento verrà data altresì notizia nell'Aggiornamento del PTPCT.

[All. 1 - modello per la segnalazione](#)

[All. 2 - Informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento in relazione ai trattamenti dei dati personali necessari per assolvere gli specifici obblighi derivanti dalla legge ai sensi decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 \(whistleblowing\)](#)